



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 51/20 DEL 24.9.2008**

**Oggetto:                   Disciplina relativa all'iter procedurale ai fini dell'accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche. Modifica deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006 - Nuove direttive di attuazione**

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale rappresenta che l'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, attribuisce alle Regioni l'attuazione della procedura di delimitazione dei territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali e di accertamento dei danni, al fine di attivare gli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo nazionale. Infatti, restano espressamente esclusi dalle agevolazioni previste nell'articolo 5 i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

E' invece riservata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la competenza a dichiarare con proprio decreto l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, indicando i territori danneggiati e le provvidenze concedibili sulla base della richiesta della regione proponente.

Tra le provvidenze concedibili elencate nel precitato articolo 5, sono previste anche le agevolazioni previdenziali, in virtù delle quali le imprese agricole interessate possono chiedere l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per l'imprenditore agricolo e per i lavoratori dipendenti.

Per quel che riguarda i benefici previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo, l'Assessore ricorda che la legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria nazionale 2007) all'articolo 1, comma 1079, ha disposto che quando si verificano avversità atmosferiche eccezionali comprese nel Piano assicurativo agricolo nazionale, sono le regioni a dover provvedere alla delimitazione delle aree colpite, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli.

L'Assessore prosegue evidenziando la necessità che l'innovazione introdotta dal precitato comma



1079 venga recepita e disciplinata a livello regionale e fa presente che a tale scopo possono essere utilmente modificate le vigenti direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/16 del 28 novembre 2006, che già disciplinavano l'iter procedurale per l'accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche, al fine dell'attivazione degli interventi compensativi.

Con l'occasione, prosegue l'Assessore, alla sopra citata deliberazione saranno apportate le modifiche che si rendono altresì necessarie per tener conto della recente riforma degli Enti agricoli regionali. Riforma che ha comportato, tra l'altro, la soppressione dei Servizi ripartimentali dell'agricoltura e il trasferimento ai Servizi territoriali di ARGEA delle relative competenze, ivi compresa la gestione delle procedure relative alle calamità naturali.

Infine, l'Assessore rileva che il manifestarsi di eventi atmosferici eccezionali, siano essi compresi o no nel Piano assicurativo agricolo nazionale, ha ripercussioni sulle imprese agricole ubicate nelle aree colpite anche sotto il profilo dell'osservanza di obblighi e dell'adempimento di impegni derivanti dall'applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di agricoltura.

Infatti, rispetto a taluni obblighi o adempimenti posti in capo agli imprenditori agricoli in applicazione delle politiche nazionali e comunitarie, come ad esempio quelle relative al regime delle quote latte o alla disciplina dell'OCM vino, sono ammesse delle deroghe e delle agevolazioni quando esiste un riconoscimento formale da parte delle autorità pubbliche della sussistenza di una causa di forza di maggiore, e la calamità naturale o l'evento atmosferico avverso sono indubbiamente causa di forza maggiore.

Pertanto, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale ritiene opportuno che la Giunta regionale deliberi la dichiarazione dello stato di calamità naturale (o l'eccezionalità degli eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali che hanno causato danni in misura almeno del 30 per cento della produzione normale) e la delimitazione dei territori colpiti, in caso di danni a produzioni e strutture agricole inserite nel Piano assicurativo agricolo nazionale, nei seguenti casi:

- al fine dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1079, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria nazionale 2007);
- per ogni altra finalità favorevole alle aziende agricole non comportante interventi di tipo compensativo.

Tutto ciò premesso e considerato propone di approvare:

- le direttive di cui all'allegato A che disciplinano l'iter procedurale di segnalazione dei danni, accertamento e proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi



calamitosi, al fine dell'applicazione degli interventi compensativi per i danni a produzioni e strutture non ammissibili al mercato assicurativo agevolato;

- le direttive di cui all'allegato B che disciplinano l'iter procedurale di segnalazione dei danni, accertamento e dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi inseriti nel Piano agricolo assicurativo nazionale, al fine dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1097, della Legge 296/2006, e per tutte le altre finalità favorevoli alle aziende agricole, che non comportano interventi di tipo compensativo.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso , parere favorevole di legittimità,

#### **DELIBERA**

- di approvare le direttive di cui all'allegato A che disciplinano l'iter procedurale di segnalazione dei danni, accertamento e proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, al fine dell'applicazione degli interventi compensativi per i danni a produzioni e strutture non ammissibili al mercato assicurativo agricolo agevolato;
- di approvare le direttive di cui all'allegato B che disciplinano l'iter procedurale di segnalazione dei danni, accertamento e dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi ammessi al mercato assicurativo agricolo agevolato e/o inseriti nel Piano assicurativo agricolo nazionale, al fine dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1097, della Legge 296/2006, e per tutte le altre finalità favorevoli alle aziende agricole, che non comportano interventi di tipo compensativo.

Le direttive di cui agli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato A della deliberazione n. 49/16 del 28 novembre 2006

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru